



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

**Ai Direttori Generali
delle AA.SS.LL.**

e p.c.

**Ai Presidenti dei Tribunali
ed ai Procuratori della Repubblica di
Avellino, Benevento, S. Maria C.V., Napoli Nord,
Napoli, Torre Annunziata, Nocera Inferiore,
Salerno, Vallo della Lucania e Lagonegro**

**Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di
Napoli e di Salerno**

**Ai Componenti del
Gruppo regionale interistituzionale
prevenzione e gestione REMS e
salute mentale in carcere**

(P.U.R. ex Accordo CU n. 118/2022 e DGRC n. 112/2023)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0426725 11/09/2023 10,52

Mitt. : 5004 DG Tutela della salute e del c...

Dest. : DIRETTORI GENERALI ASL E ALTRI

Classifica : 50.4. Fascicolo : 148 del 2022



**Oggetto: collaborazione in tema di misure di sicurezza e riduzione del fenomeno dei c.d.
“criptoimputabili”.**

Si ha riguardo agli Accordi operativi in tema di misure di sicurezza sottoscritti e alla regolamentazione regionale di cui alla DGRC n. 112 del 14 marzo 2023, rappresentando quanto segue, per il miglioramento dell'efficacia della specifica collaborazione tra AASSL ed Autorità Giudiziaria, di cui all'art. 10 dell'Accordo della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 188/CU/2022.

Più specificamente, si fa riferimento alle indicazioni di cui alle Delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in materia del 19 aprile e del 24 settembre 2018, tese ad assicurare, fin dalle fasi iniziali del procedimento penale, la costante ricerca di idonee soluzioni di presa in carico sanitaria per le persone potenzialmente destinatarie di misure di sicurezza, anche concorrendo alla gestione del fenomeno dei c.d. “criptoimputabili”, cioè dei “soggetti che, pur vivendo l'esperienza del disturbo mentale, non sarebbero da considerare propriamente non imputabili e dovrebbero soggiacere alla sanzione penale ordinaria per il reato commesso e veder protetto e tutelato il loro bisogno di cure, in sede di esecuzione penale ordinaria”.

Sulla base delle attività di coordinamento svolte dal P.U.R. regionale ex Accordo CU n. 118/2022 e DGRC n. 112/2023 relativamente alla presa in carico delle persone destinatarie di misura di sicurezza detentiva o non detentiva, è stato rilevato che il fenomeno in parola interessa prevalentemente persone che commettono reati in concomitanza di assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, e che sono interessate da valutazioni dell'Autorità Giudiziaria riguardo alla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Nel richiamato contesto operativo, le conoscenze scientifiche evidenziano come la volontaria assunzione di sostanze – che, inevitabilmente e in ogni persona, determinano, in relazione al meccanismo d'azione del farmaco/sostanza, una transitoria riduzione o talora abolizione delle capacità di intendere e di volere - non possa essere direttamente posta alla base di un proscioglimento, in assenza di una verifica della sussistenza di altre e concomitanti condizioni sanitarie che ne possano costituire la causa e che abbiano caratteristiche di continuità ovvero di cronicità.

Più in particolare, come precisato nell'aggiornata regolamentazione regionale in materia - approvata con DGRC n. 112 del 14.03.2023, inviata a quanti in indirizzo - per le situazioni di abuso/dipendenza da sostanze valorizzabili nei contesti di che trattasi si richiede *"la presenza di deterioramento organico della personalità o di destrutturazione psicotica della stessa, osservabili e dimostrabili non nella fase acuta o durante la sindrome da carenza ma a distanza dalle stesse"*.

Le predette evidenze scientifiche risultano, altresì, pienamente confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia, che risulta orientata nel senso che *"la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia cronica"* (tra le altre: Cassazione Penale sez. IV, 16/02/2022, n.1372; C., Sez. VI, 3.5-5.6.2018, n. 25252; C., Sez. II, 15.10-31.10.2013, n. 44337; C., Sez. n. III, 8.5-1.10.2007, n. 35872; C. Sez. VI 16.12.2002; C., Sez. I, 9.3.1994, n. 4096).

Pertanto - al fine di concorrere al dovuto miglioramento dell'efficacia della specifica azione sanitaria, attraverso la riduzione del fenomeno della c.d. criptoimputabilità – si rappresenta la necessità di assicurare, attraverso i propri componenti del Gruppo regionale in funzione di P.U.R. ex Accordo CU n. 118/2022 e DGRC n. 112/2023, tutte le interlocuzioni con l'Autorità Giudiziaria che si riterranno utili.

Più specificamente, si chiede di assicurare la sollecita segnalazione dei casi in cui, essendo documentabile l'attuale assenza di *"deterioramento organico della personalità o di destrutturazione psicotica della stessa, osservabili e dimostrabili non nella fase acuta o durante la sindrome da carenza ma a distanza dalle stesse"*, vada considerata la necessità che le persone debbano *"soggiacere alla sanzione penale ordinaria per il reato commesso e veder protetto e tutelato il loro bisogno di cure, in sede di esecuzione penale ordinaria"*, prevenendo un'inappropriata presa in carico in applicazione di una misura di sicurezza.

Il Coordinatore del Gruppo regionale interistituzionale
prevenzione e gestione REMS e salute mentale in carcere
(P.U.R. ex Accordo CU n. 118/2022 e DGRC n. 112/2023)
(dott. Giuseppe Nese)

Firmato digitalmente da: Giuseppe Nese
Data: 30/08/2023 12:21:40

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione